



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 50
DEL 22.12.2012

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO : RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE – VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

L'anno duemiladodici, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 09,30, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
BOVIO Mariella	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BIFULCO Filomena	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere		X
BOVIO Claudio	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
BRUSATI Giorgio	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere	X	
EMMA Giuseppe	Consigliere		X
GAGLIARDI Luca	Consigliere		X
MIGLIO Claudio	Consigliere	X	
MIGLIO Giacomo	Consigliere	X	
PARMIGIANI Davide	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
TETTONI Fabrizio	Consigliere	X	
ZANINETTI Massimo	Consigliere	X	
TOTALE		14	3

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI Francesca, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOVIO Dott.ssa Mariella, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 50 in data 22.12.2012

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE – VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto :

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 27, della Legge 244/1997 (finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente, anche in minoranza in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce comunque che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3, comma 28, della medesima legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- entro il 31.12.2010, ossia entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge finanziaria 2008, termine definito con proroga approvata dalla successiva L. 69/2009, art. 7, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purchè si muovano nell'ambito di competenza dell'ente.

VERIFICATO che la sussistenza dei requisiti previsti dalle legge per mantenere le partecipazioni nelle società deve riguardare la natura delle attività svolte, ovvero:

- attività poste in essere per rispondere ai bisogni della collettività, ovvero per erogare servizi fruibili direttamente dai cittadini che fanno parte della comunità locale (servizi pubblici locali);
- attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'amministrazione. Tali attività rispondono alle necessità della sola amministrazione, senza alcuna proiezione diretta sulle comunità locali, in quanto strumentali a consentire all'ente l'erogazione dei servizi ai cittadini ovvero a garantire il proprio funzionamento (servizi strumentali).

TENUTO CONTO al contrario che devono considerarsi vietate attività che esulano dalle finalità istituzionali sopra delineate, quali ad esempio finalità di lucro slegate dal contesto territoriale di riferimento, ovvero finalità esclusive di natura prettamente commerciale ed imprenditoriale.

VERIFICATO che il Comune di Bellinzago Novarese detiene la partecipazione alla società sotto indicata e precisamente :

- ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. di Novara – gestione ciclo idrico integrato

RILEVATO che detta partecipazione svolge attività rientrante nelle finalità istituzionali dell'ente e, pertanto, non sussiste l'obbligo di avviare la procedura per la cessione prevista dall'art.3, commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007.

RITENUTO, in base a quanto sopra esposto, di autorizzare il mantenimento delle partecipazione nella società sopra indicata.

Il Sindaco invita alla discussione. Non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

SENTITA la relazione del Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

VISTO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000.

VISTI gli artt. 7 e 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 76 dello Statuto Comunale.

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica resa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del servizio competente.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 14
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 12
ASTENUTI	N. 2 (Delconti Giovanni, Piazza Wallter)
CONTRARI	N. =

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale, di:

1. AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 24.12.2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione sociale del Comune nella seguente società :
- ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. di Novara – gestione ciclo idrico integrato.
2. DARE ATTO che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote.
3. INVIARE copia della presente deliberazione alla società di cui sopra ed al Revisore del conto.
4. INVIARE, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa BOVIO Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

*Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16.01.2013
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.*

Bellinzago Novarese, 16.01.2013

Il Messo comunale
F.to LABBATE Gabriella

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI